



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 18/02/2016 h.14:07

**Emendamenti del Governo al Decreto Delegato 16 dicembre 2015 n.184
"Norme di attuazione e coordinamento della Legge 30 aprile
2014 n.73 - Ordinamento del Notariato"**

EMENDAMENTO I

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.184/2015 è così sostituito:

"2. L'articolo 55 della Legge n.73/2014, è così modificato:

"Art.55

(Vidimazione dei repertori)

1. ~~Il notaio deve inviare all'Ufficio del registro e Conservatoria annualmente, secondo un calendario di scadenze formato dall'Ufficio stesso, i propri repertori per la vidimazione. La vidimazione dei repertori notarili è eseguita annualmente, secondo un calendario formato dall'Ufficio del Registro e Conservatoria.~~
2. L'Ufficio del Registro e Conservatoria svolge le più opportune attività di verifica e di ispezione di cui al successivo articolo 56.
3. ~~I repertori debbono essere restituiti al notaio non appena terminate le attività di verifica e di ispezione, dando al notaio la possibilità di eseguirvi al più presto le annotazioni degli atti nel frattempo ricevuti o autenticati. Il Repertorio dei Protesti è tenuto in formato cartaceo con le modalità di cui all'articolo 49, comma 2, della presente legge ed è portato alla vidimazione entro il termine stabilito nel calendario di cui al comma 1.~~
4. ~~Il Repertorio dei Protesti è tenuto in formato cartaceo con le modalità di cui all'articolo 49, comma 2, della presente legge~~
Il Repertorio dei Protesti è restituito al notaio non appena terminate le attività di verifica e di ispezione, dando al notaio la possibilità di eseguirvi al più presto le annotazioni degli atti nel frattempo ricevuti o autenticati.
5. Il Regolamento di cui all'articolo 49, comma 5, della Legge n. 73/2014 è adottato successivamente all'avvenuta verifica della procedura informatica in corso di sperimentazione ed è modificabile anche in relazione allo sviluppo della procedura medesima.
6. **Il Notaio è tenuto ad adempiere nei termini e nei modi prescritti dal Regolamento a quanto necessario per procedere alla vidimazione dei Repertori in formato elettronico e al pagamento delle imposte e penali dovute.**
7. **L'imposta di bollo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. o) del decreto delegato 30 luglio 2015 n. 122, e dovuta sui Repertori in formato elettronico è convertita nella misura di euro 0,50 per ciascun atto inserito ed è riscossa in occasione della vidimazione del repertorio secondo quanto indicato dal Regolamento."**

EMENDAMENTO II

Il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.184/2015 è così sostituito:

"1. **Tutti gli atti annotati a repertorio sono obbligatoriamente da registrare salvo che l'esenzione da registrazione sia disposta nei commi che seguono o in speciali norme vigenti.** L'obbligo della presentazione alla registrazione per tutti gli atti e le scritture autenticate incombe sul notaio, ciò anche a modifica dell'articolo 54 della Legge 29 ottobre 1981 n.85. Il pagamento delle relative imposte permane sul notaio per gli atti da lui redatti e sulle parti contraenti per le scritture private con o senza autenticazione."



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data

14/02/2016 h. 10:07

EMENDAMENTO III

L'articolo 5 del Decreto Delegato n.184/2015 è così sostituito:

"Art. 5

(Norme di coordinamento con la legge sulle trascrizioni e sulla voltura e per le cessioni di attività e passività tra soggetti bancari e finanziaria autorizzati di cui all'articolo 52 della Legge n.165/2005)

1. L'articolo 15, comma 1, della Legge 29 ottobre 1981 n. 87, è così modificato:
"1. La richiesta della formalità della trascrizione degli atti di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), e), f), h), m) e p) **nonché** degli atti conseguenti ai provvedimenti di cui alla lettera d) e degli altri atti o delle scritture private autenticate soggette all'obbligo della custodia e conservazione, incombe sul notaio rogante o autenticante. Il pagamento delle relative imposte incombe sul notaio per gli atti da lui redatti e sulle parti contraenti per le scritture private autenticate."
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, così come modificato dal presente articolo sono applicate anche agli atti e alle scritture private autenticate portanti le cessioni di attività e passività di cui all'articolo 52 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche, nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 29 ottobre 1981 n. 87 e delle regole sulla pubblicità nei registri catastali, e pertanto sono obbligatoriamente da trascrivere quando comportano la cessione di contratti di leasing fra conduttori, e sono da trascrivere e volturare quando comportano il trasferimento di diritti reali immobiliari, senza necessità degli adempimenti relativi alla certificazione energetica di cui alla Legge 3 aprile 2014 n. 48 e di quelli previsti dall'articolo 177 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e successive modifiche e ferme restando le garanzie ed i gradi delle formalità a favore del cessionario, così come previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera a) della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche.
3. ~~L'obbligo di trascrizione e voltura si applica anche agli atti stipulati in data anteriore al presente decreto delegato e già registrati. Se la cessione è contenuta in atto pubblico, alla regolarizzazione è tenuto il Notaio rogante; negli altri casi, gli istituti bancari e finanziari acquirenti. Le formalità devono essere eseguite entro il termine perentorio del 30 aprile 2017 con applicazione, sul valore dei cespiti trasferiti, delle imposte previste alla data delle formalità sottraendo l'imposta di registro assolta. Sono fatti salvi i benefici fiscali applicabili. In mancanza, le formalità sono eseguite d'ufficio, ponendo a carico degli acquirenti il pagamento della penale pari 50% delle imposte dovute. Il pagamento delle relative imposte e delle eventuali penali incombe sulla parte acquirente.~~
- 4 **3. Soggiacciono alle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie vigenti alla data delle formalità dell'annotamento, gli atti per i quali sia eventualmente richiesto annotamento a margine di iscrizioni inerenti i crediti e diritti oggetto delle cessioni di cui al comma 2.**

EMENDAMENTO IV

L'articolo 8 del Decreto Delegato n.184/2015 è così sostituito:

"Art. 8

(Penali e sanzioni)

1. L'articolo 57 della Legge n.73/2014 è così modificato:

"Art. 57

(Irregolarità nella tenuta dei repertori)



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 18/02/2016 h. 19:07

[Handwritten signatures]

1. A scopo di graduazione e certezza delle sanzioni applicabili nei casi di riscontrate irregolarità nella tenuta degli atti e dei Repertori o del venir meno ai doveri prescritti a salvaguardia della funzione notarile è previsto quanto segue.
2. Il Notaio è tenuto a corrispondere all'Ufficio del Registro e Conservatoria le seguenti penali di registro, per intero, per violazioni riscontrate in occasione della vidimazione dei repertori o dei controlli eseguiti sulla tenuta degli atti e dei repertori:
 - a) ~~omessa o tardiva presentazione dei~~ **omissione o ritardo negli adempimenti inerenti i** Repertori ai fini dei controlli e delle vidimazioni, omessa o tardiva dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, comma 3 **all'articolo 1, comma 5 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n. 152**: euro 50,00 per ciascun Repertorio/dichiarazione qualora il ritardo sia entro novanta giorni dalla scadenza; euro 140,00 per ciascun Repertorio/dichiarazione in caso di omissione o di ritardo oltre i novanta giorni dalla scadenza;
 - b) omessa o tardiva annotazione a Repertorio, irregolarità nella numerazione e datazione o altre gravi irregolarità, irregolarità nella ~~materiale~~ tenuta degli atti e dei repertori riscontrabili anche nelle ispezioni eseguite negli studi notarili: euro 50,00 per ciascuna omissione/irregolarità;
 - c) omissione di taluna fra le indicazioni da annotare, o lievi irregolarità: euro 20,00 per ciascuna omissione/irregolarità.
3. Il Notaio che ritarda oltre i novanta giorni la presentazione alla registrazione degli atti a Custodia e Conservazione, è tenuto al pagamento in proprio della penale di euro 1.000,00 per ciascun atto; la **ritardata presentazione alla registrazione degli altri atti e scritture autenticate oltre i novanta giorni comporta la penale di euro 200,00**. La penale è dimezzata qualora l'atto sia registrato **portato alla registrazione** entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data dell'atto. Tale penale non esclude l'applicazione delle penali sull'atto e di cui all'articolo 58 della Legge n.85/1981.
3 bis. Le penali per la violazione di cui al comma 3 sono ridotte alla metà per il ritardo alla presentazione degli altri atti a Repertorio.
4. Le penali di cui ai commi 2, ~~e~~ **3 e 3 bis** sono liquidate e riscosse dall'Ufficio del Registro e Conservatoria per intero in occasione della vidimazione dei Repertori o dei controlli su atti e repertori eseguiti anche *on line* o in occasione della registrazione dell'atto. Le penali sono imputate sul Capitolo delle Imposte di registro o su apposito capitolo di bilancio.
5. Al Notaio che impedisca le ispezioni o comunque le renda particolarmente difficoltose senza prestare la dovuta collaborazione all'Ufficio del Registro e Conservatoria in occasione dell'accesso presso gli studi notarili è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 1.000,00, sulla base di verbale appositamente redatto dal dirigente o dal funzionario che effettua l'ispezione.
6. Le penali di cui ai commi 2, ~~e~~ **3 e 3 bis** e la sanzione di cui al comma 5, se derivanti da violazione della medesima fattispecie, sono raddoppiate nel caso in cui il Notaio sia già stato sanzionato nel corso del medesimo anno o di quello precedente ed è triplicata se il Notaio sia stato sanzionato per almeno due anni consecutivi. Sono considerate della stessa fattispecie le infrazioni ricomprese nel medesimo comma del presente articolo o ricomprese nella medesima lettera del comma 2.
7. Fermo restando il requisito della violazione della medesima fattispecie nei casi in cui la recidiva sia più grave l'importo è quintuplicato.
8. In via transitoria, le penali di cui al ~~comma 2~~ **ai commi 2 e 3 bis**, sono dimezzate con riferimento all'anno 2015.

[Handwritten signature]



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

9. Fatta salva l'applicazione delle norme sulle sanzioni pecuniarie amministrative per quanto previsto al comma 5, avverso l'applicazione delle penali previste dal presente articolo è dato ricorso ai sensi dell'articolo 72 della Legge n. 85/1981.

10. Il mancato pagamento delle penali nei termini indicati dal presente articolo o a seguito di avviso notificato dall'Ufficio a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento comporta una sovrattassa pari al 50% dell'importo e l'iscrizione a ruolo ai sensi e per gli effetti di legge.".

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 18/02/2016 h. 18:07